

COMUNE DI CAVRIAGO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 04/04/2013

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3°, 89 e 110, comma 6°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell’art. 7, commi 6°, come sostituito dall’art. 46, comma 1°, del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in Legge con Legge 6.8.2008 n. 133 e 6° bis e 6° ter, del D.Lgs n. 165/2001, nonché ai sensi dell’art. 3, comma 56°, della Legge n. 244/2007 come sostituito dall’art. 46, comma 3° del citato D.L. n. 112/2008, disciplina l’affidamento a persone fisiche esterne all’Amministrazione di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

2. Il presente regolamento, che si applica a tutte le tipologie di prestazioni, è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 32 del 28.5.2008.

ART. 2 - PROGRAMMA ANN UALE

1. L’ente assolve all’obbligo della preventiva programmazione annuale degli incarichi da conferire, di cui all’art. 3, comma 55°, della Legge n. 244/2007 come sostituito dall’art. 46, comma 2°, del D.L. n. 112/2008, con il Bilancio di Previsione e con i suoi allegati.

ART. 3 - LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo annuo della spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento è indicato negli appositi capitoli del bilancio dell’Ente.

ART. 4 – PRESUPPOSTI, REQUISITI E PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO

1. Il ricorso agli incarichi di cui all’art. 1 può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:

- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- deve essere stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della struttura esistente;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- l’incarico deve fare riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi approvati dal Consiglio Comunale;
- nel contratto devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
- l’importo del compenso deve trovare adeguata copertura negli appositi capitoli del bilancio dell’Ente, attribuiti ai dirigenti con il Peg.

- nel caso di dipendenti pubblici, deve essere accertata la sussistenza della relativa autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza dell'incaricato.

2. Non è ammesso il ricorso ad incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzione ordinarie, salvo che ciò non sia espressamente consentito per Legge (es: Legge n. 150/2000).

3. Gli incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria da intendersi come possesso del diploma di laurea magistrale del vecchio ordinamento o specialistica o della laurea breve accompagnata da master o corso post laurea specificatamente nelle materie attinenti all'incarico da affidare.

4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che siano svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, purchè gli incaricati siano in possesso di una adeguata esperienza nel settore.

5. Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti degli incaricati.

6. Il Capo Settore interessato procede, di norma, alla selezione degli incaricati tramite procedure selettive che prevedano valutazioni comparative, finalizzate ad accertare i requisiti professionali dell'incaricato effettuandola nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

7. Ai fini di quanto stabilito dal comma precedente, le procedure selettive sono rese note mediante avviso pubblico, nel quale sono precisati i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione, nonché sono specificati:

- a) oggetto e modalità di svolgimento dell'incarico;
- b) tipologia dell'incarico;
- c) durata;
- d) compenso massimo previsto;
- e) criteri di valutazione comparativa.

8. Il Capo Settore rende nota la procedura selettiva tramite pubblicazione sul sito web del Comune e all'albo pretorio di un avviso sintetico sullo svolgimento della valutazione comparativa per una durata non inferiore a 15 giorni. L'avviso può inoltre essere pubblicizzato mediante altre forme ritenute idonee.

9. La selezione degli incaricati viene svolta valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, nonché le proposte operative ed economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- abilità e qualificazione professionale maturate riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- programma/tempistica di realizzazione dell'attività;
- proposta economica.

10. In relazione alla peculiarità dell'incarico il Capo Settore può selezionare l'incaricato sulla base di ulteriori criteri integrativi di quelli previsti dal precedente comma, resi noti nell'avviso di cui sopra.

11. La selezione può avvenire anche tramite specifici colloqui, volti ad approfondire gli elementi di cui ai precedenti commi e a verificare le competenze richieste.

12. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità, di contenimento della spesa e di razionalizzazione dell'attività amministrativa o per incarichi di valore inferiore a € 40.000,00 al netto di Iva e oneri di qualsiasi genere il Capo Settore può invitare alla procedura selettiva per l'affidamento di incarichi più soggetti individuati mediante indagine di mercato o estrazione da liste di accreditamento di esperti appositamente formate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e da quello successivo.

13. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, gli esperti da coinvolgere nelle procedure di affidamento dell'incarico vengono individuati mediante:

- a) indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di realizzare le prestazioni a favore dell'Amministrazione, al fine di verificarne le capacità tecnicoprofessionali;
- b) selezione da una lista di accreditamento di soggetti in possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale previsti per lo svolgimento delle prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze dell' Amministrazione, predisposta dal Capo Settore.

14. L'indagine di mercato può essere realizzata:

- a) acquisendo informazioni dal mercato elettronico;
- b) acquisendo informazioni da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare;
- c) verificando i requisiti di esperti iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;
- d) sollecitando gli esperti a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione.

15. Le informazioni acquisite nell'indagine di mercato sono elaborate dal Capo Settore interessato fine di individuare più soggetti con requisiti di capacità tecnico-professionale tali da poter essere consultati per l'affidamento degli incarichi.

16. Il Capo Settore può inoltre:

- a) individuare gli esperti da selezionare ricorrendo a liste di accreditamento come strumenti di prequalificazione generale, come definite in base al successivo articolo 5.
- b) a fronte di particolari esigenze connesse alla natura dell'affidamento o alla situazione di mercato, invitare alla selezione anche altri soggetti, oltre a quelli individuati in base all'indagine di mercato o estratti dalle liste di accreditamento degli esperti, purchè in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico.

ART. 5 – LISTE DI ACCREDITAMENTO

1. Il Capo Settore può istituire uno o più liste di accreditamento di esperti con requisiti professionali e di esperienza minimi da esso stabiliti, suddivise per tipologia di settori di attività.

2. La formazione delle liste viene resa nota tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Amministrazione e all'Albo Pretorio, per almeno 15 giorni consecutivi. L'avviso può inoltre essere pubblicizzato mediante altre forme ritenute idonee.

3. L'avviso specifica i requisiti richiesti, titoli di studio e capacità tecnico professionale, nonché i requisiti di ordine generale.
4. I soggetti interessati devono presentare domanda entro i termini fissati nell'avviso, allegando il proprio curriculum e fornendo le informazioni richieste. Le domande vengono valutate dal Capo Settore a cui afferisce l'incarico.
5. La lista predisposta al termine della procedura ha, di norma, validità annuale, salvo diversa previsione indicata nell'avviso e può essere aggiornata a cura del Capo Settore che l'ha istituita ed approvata.
6. L'ordine di inserimento nella lista dei candidati ritenuti idonei è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
7. Il Capo Settore ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione, in particolari condizioni, un numero di soggetti sufficiente a garantire un efficace confronto.
8. L'iscrizione agli elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi.
9. È fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato anche esperti non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico professionale richiesti per l'affidamento dell'incarico operativo, di studio e di ricerca, nonché di consulenza.
10. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dal Capo Settore nei seguenti casi:
 - a) qualora venga accertata grave negligenza dell'incaricato o malafede in sede di svolgimento delle prestazioni contrattuali;
 - b) quando ricorra, per l'incaricato, l'applicazione della normativa anti-mafia;
 - c) su richiesta scritta dell'incaricato.

ART. 6 - AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta e fiduciariamente, senza l'espletamento di procedure di selezione, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) in casi di assoluta urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione. Non costituisce urgenza lo scadere di termini programmabili;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, formativa, intellettuale, artistica o culturale, nonché prestazioni artigianali (non di serie) non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni o all'originalità/unicità della prestazione o del prodotto, o, più in generale, in tutti i casi di insostituibilità dell'incaricato in relazione al contenuto ed all'oggetto della prestazione e per le quali non è richiesto il possesso di titoli specifici o l'iscrizione in ordini o albi a norma del presente Regolamento. Si ricorre perciò all'affidamento diretto quando la peculiarità dell'ambito la specificità o la continuità dell'intervento ovvero la peculiarità delle prestazioni rendano necessarie professionalità e competenze così singolari o attagliate alle situazioni da non consentire forme di comparazione. Sono compresi gli incarichi libero professionali di natura artistica, culturale,

scientifico a professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle diverse discipline e campi di attività, laddove sia prevalente l'abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, progettualità;

c) per peculiari perizie legali o tecnico-scientifiche rilevando in tali casi la delicatezza e la natura strettamente fiduciaria della prestazione richiesta e, più in generale, quando occorrono prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione stessa, ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato;

d) in caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 58° bis, della Legge n. 662 del 23.12.1996;

e) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui sopra anche per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;

f) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione in quanto la ritardata o mancata realizzazione comporti scarsa efficacia, inefficienza e non economicità dell'azione amministrativa nonché ostacolo al buon funzionamento dell'Ente;

g) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati, cofinanziati o gestiti da altri enti o dall'Unione Europea tali da non consentire il ricorso alle procedure aperte o negoziate previste dal presente regolamento;

h) quando necessitano prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi di consulenza strategica, programmatoria, pianificatoria, organizzativa, contabile, fiscale-tributaria, amministrativo-gestionale;

i) in caso di conferimento di incarichi a legali esterni, prodromici ad un'eventuale costituzione in giudizio o all'esame di materie complesse e strettamente connessi con l'alta qualificazione, lo status e il prestigio del professionista stesso (professore ordinario dell'Università, magistrato), anche sotto forma di pareri professionali e interpretazioni.

l) nel caso in cui a seguito di procedura comparativa indetta non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alla richieste.

2. Sono in ogni caso richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

ART. 7 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- a) gli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi conferiti a persone fisiche e previsti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n.163/2006) compreso la predisposizione di strumenti urbanistici "et similia" ed in generale tutti gli incarichi attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal "Codice dei Contratti";
- b) la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale dell'Ente e le prestazioni professionali consistenti nella resi di servizi come definiti nel parere espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con delibera 15.2.2005;
- c) le prestazioni di servizi obbligatorie per legge (es. nomina Collegio dei Revisori dei conti, Medico Competente D. Lgs. 81/2008);
- d) le prestazioni rese nell'ambito della Legge n. 266 del 11.8.1991 ("Legge quadro sul volontariato");
- e) gli incarichi agli organismi di Controllo Interno, dei Nuclei di Valutazione, delle Commissioni di gara o concorso;

- f) gli incarichi conferiti agli addetti stampa e portavoce ai sensi della Legge n. 150/2000;
- g) gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 90 del D.Lgs 267/2000 e gli incarichi per la copertura di posti di alta specializzazione di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;
- h) gli appalti di servizi disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006;
- i) tutti gli incarichi esterni, occasionali, di collaborazione, di consulenza, studio e ricerca affidati a società, enti, cooperative, persone giuridiche e comunque a soggetti diversi dalle persone fisiche;
- l) le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio:
 - la partecipazione a seminari, convegni, conferenze, mostre, presentazioni di incontri con l'autore, la singola docenza, incarichi a narratori, animatori per lo svolgimento di laboratori corsi e letture ad alta voce, attività di promozione alla lettura, realizzazione di percorsi didattici, la traduzione di pubblicazioni, la predisposizione di testi divulgativi, articoli, brevi saggi, servizi fotografici e simili,
 - la partecipazione ad eventi, spettacoli, manifestazioni, iniziative culturali e/o di animazione che richiedono competenze di tipo artistico e di carattere infungibile attinente i diritti d'autore (musicisti, artisti, attori, scrittori...)

ART. 8 - PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. I provvedimenti di conferimento di incarichi professionali di collaborazione o consulenza, ai sensi dell'art. 1, comma 127°, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54°, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nonché dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1°, dalla Legge 7.8.2012, n. 134, devono essere pubblicati sul sito web del Comune completi dei dati di seguito elencati:
 - a) il nome del soggetto incaricato ed i suoi dati fiscali;
 - b) l'importo;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio ed il Capo Settore responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del soggetto incaricato;
 - f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.
2. Gli atti di conferimento di incarico rimarranno disponibili per la consultazione sul sito istituzionale del Comune per la durata di almeno 5 anni.
- 3.. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Capo Settore che ha adottato o proposto il relativo atto.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 18°, della su citata Legge n. 244/2007 i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.

ART. 9 - CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di studi e consulenze di importo superiore ad € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

ART. 10 – ABROGAZIONI

Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme contenute in altri regolamenti disciplinanti la materia in contrasto con quanto stabilito nel presente regolamento.